Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 159 del 9 luglio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 163

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2008.

Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

S O M M A R I O

BANCA D'ITALIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2008.

Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

LA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico Bancario - «TUB»), nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere e individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza - «TUF»), che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei procedimenti di competenza;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il quale prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi previsti dal medesimo articolo, indicando i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

Visto il proprio «regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni», adottato con provvedimento del 27 giugno 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2006 - serie generale - supplemento ordinario;

Visto il proprio provvedimento del 21 dicembre 2007, che ha integrato il regolamento in relazione al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il proprio provvedimento del 9 luglio 2007, recante il 7º aggiornamento della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 («Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»);

Visto il proprio regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007, recante il regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio;

Visti i propri provvedimenti del 5 dicembre 2007, recanti rispettivamente: i) «Disposizioni di vigilanza - Semplificazione dei procedimenti amministrativi di vigilanza», con riguardo ai procedimenti disciplinati dalle Istruzioni per le banche (circolare n. 229 del 21 aprile 1999); ii) 1º aggiornamento della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 («Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche»); iii) 8º aggiornamento della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 («Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»); iv) 2º aggiornamento della circolare n. 253 del 26 marzo 2004 («Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica»);

Visto il proprio provvedimento del 25 gennaio 2008, recante «Disposizioni di vigilanza - Unità organizzativa responsabile del riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito»;

Visto il proprio provvedimento del 27 febbraio 2008, recante modifiche ai regolamenti del 4 agosto 2000 in materia di intermediari del mercato mobiliare e del 14 aprile 2005 sulla gestione collettiva del risparmio;

Visti i propri provvedimenti del 28 febbraio 2008, recanti rispettivamente: i) «Disposizioni di vigilanza - Banche di garanzia collettiva dei fidi»; ii) 9º aggiornamento della circolare n. 216 del 5 agosto 1996 («Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.

2. L'elenco in allegato, che costituisce parte integrante del regolamento, contiene i procedimenti di vigilanza e le fasi procedimentali svolte dalla Banca d'Italia nell'ambito di procedimenti di competenza di altre autorità e individua, per ciascuno di essi, oltre all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il relativo termine di conclusione. Per i procedimenti per i quali il termine non sia stabilito da fonte legislativa o regolamentare vale il termine di centoventi giorni.

3. Qualora più procedimenti amministrativi siano connessi, in quanto caratterizzati da dipendenza causale ovvero attinenti ad un'operazione economico-finanziaria unitaria, si applica per tutti i procedimenti il termine di conclusione più lungo tra quelli stabiliti per i singoli procedimenti; nel caso in cui il termine di conclusione di qualcuno dei procedimenti connessi sia fissato dalla legge, tale termine costituirà quello di conclusione di tutti i procedimenti connessi. Per tali procedimenti, la Banca d'Italia, nella comunicazione di avvio del procedimento, dichiara la connessione e indica il termine unico di conclusione di tutti i procedimenti stessi.

4. Per i procedimenti di riesame di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.

Art. 2.

Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Le domande inviate per fax e per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dagli articoli 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa, utilizzando, ove possibile, appositi moduli predisposti dalla Banca d'Italia e deve essere corredata della prescritta documentazione.

3. Se la domanda è irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

4. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.

Art. 3.

Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti di competenza avviati d'ufficio il termine, salvo diversa indicazione contenuta nell'elenco, decorre dal primo atto d'impulso della Banca d'Italia.

Art. 4.

Decorrenza del termine per le fasi procedimentali

1. Per le fasi procedimentali avviate dalla Banca d'Italia su richiesta di altre autorità, il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorità che procede.

2. Per le fasi procedimentali avviate d'ufficio dalla Banca d'Italia, il termine decorre dal primo atto d'impulso di quest'ultima.

Art. 5.

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale dell'avvio del procedimento, il responsabile del procedimento pubblica la comunicazione di avvio sul sito Internet della Banca d'Italia, indicando le ragioni che giustificano la deroga.

Art. 6.

Partecipazione al procedimento

1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla metà di quello fissato per l'adozione del provvedimento, salvi i diversi termini previsti per specifici procedimenti.

2. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, nella quale deve essere data notizia anche del termine medesimo.

3. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1 non può comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.

Art. 7.

Conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti e delle fasi procedimentali indicati nell'elenco in allegato si riferiscono alla data di adozione del provvedimento o atto finale.

2. Nei procedimenti ad istanza di parte per i quali la legge prevede che il silenzio dell'amministrazione equivalga ad accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato all'interessato, anche mediante fax e strumenti telematici, entro il termine di conclusione del procedimento.

Art. 8.

Sospensione e interruzione dei termini

1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi procedimentali possono essere sospesi, per una sola volta salvo diversa previsione di legge o di regolamento, qualora la Banca d'Italia richieda informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o autorità.

2. In considerazione della complessità delle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, per i relativi procedimenti o fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia i termini possono essere altresì sospesi quando si renda necessario effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o l'acquisizione di pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere.

3. Nei casi indicati ai commi precedenti i termini riprendono a decorrere dal ricevimento o dall'acquisizione delle integrazioni dell'istruttoria e, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di apposizione del visto del Governatore al rapporto. In ogni caso, la sospensione non potrà eccedere 180 giorni.

4. Ove sussista l'esigenza di effettuare approfondimenti istruttori determinanti ai fini del rilascio di parere da parte della Banca d'Italia, il termine stabilito può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro un termine, decorrente dal ricevimento dei dati integrativi, pari alla metà di quello fissato per il rilascio del parere stesso.

5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione e di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.

Art. 9.

Individuazione dell'Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento è la Struttura indicata nell'elenco in allegato.

2. Per i procedimenti per i quali siano indicate nell'elenco in allegato più unità organizzative in alternativa:

a) il Servizio «Supervisione gruppi bancari» è responsabile dei procedimenti amministrativi riguardanti i gruppi e gli intermediari bancari e finanziari accentrati;

b) il Servizio «Supervisione intermediari specializzati» è responsabile dei procedimenti amministrativi riguardanti i gruppi e gli intermediari bancari e finanziari accentrati specializzati;

c) la Filiale territorialmente competente oppure l'Unità di «Coordinamento d'area e collegamento filiali» dell'Area vigilanza bancaria e finanziaria presso l'Amministrazione centrale sono responsabili dei procedimenti amministrativi riguardanti i gruppi e gli intermediari bancari e finanziari decentrati.

3. Le liste dei gruppi e degli intermediari pubblicate e aggiornate dalla Banca d'Italia nel proprio sito Internet individuano, per ciascun soggetto vigilato, la struttura responsabile dei relativi procedimenti. Le variazioni delle stesse liste sono altresì pubblicate nel

Bollettino di vigilanza previsto all'art. 8 del TUB e comunicate individualmente ai gruppi e agli intermediari interessati.

4. Qualora gli intermediari siano sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal titolo IV, capo I, sezione I e capo II del TUB e dalla parte II, Titolo IV, Capo II del TUF o versino in liquidazione ordinaria, come previsto dal Titolo IV, sezione V del TUB, il Servizio «Rapporti esterni e affari generali», subentra, come unità organizzativa responsabile, alle unità organizzative indicate nell'elenco in allegato.

Art. 10.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° agosto 2008.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.

3. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro conclusione continueranno ad essere applicate le disposizioni del regolamento della Banca d'Italia adottato con provvedimento del 27 giugno 2006 nonché le disposizioni dei provvedimenti della Banca d'Italia ad esso successivi richiamati in premessa.

4. Per i procedimenti amministrativi di cui al precedente comma le unità organizzative responsabili previste dal citato regolamento del 27 giugno 2006, sono così sostituite:

a) per gli intermediari bancari e finanziari accentrati: il Servizio concorrenza, normativa e affari generali è sostituito dal Servizio rapporti esterni e affari generali; il Servizio vigilanza sugli enti creditizi dal Servizio supervisione gruppi bancari e dal Servizio supervisione intermediari specializzati per le banche specializzate; il Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria dal Servizio supervisione intermediari specializzati;

b) per gli intermediari bancari e finanziari decentrati: il Servizio vigilanza sugli enti creditizi e il Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria dall'«Unità di coordinamento d'area e collegamento filiali» dell'Area vigilanza bancaria e finanziaria.

Roma, 25 giugno 2008

Il Governatore: DRAGHI

ALLEGATO

LEGENDA

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

TUB	Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "*Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*"
TUF	Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*"
Circolare n. 229	Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 "*Istruzioni di Vigilanza per le banche*"
Circolare n. 263	Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 "*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*"
Circolare n. 216	Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 "*Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale*"
Circolare n. 253	Circolare della Banca d'Italia n. 253 del 26 marzo 2004 "*Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica (IMEL)*"
DMT	Decreto del Ministro del Tesoro
DMEF	Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze
Servizio REAG	Servizio Rapporti esterni e affari generali
Servizio SGB	Servizio Supervisione gruppi bancari
Servizio SIS	Servizio Supervisione intermediari specializzati
Unità CACF	Unità Coordinamento d'Area e collegamento Filiali

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
	Soggetti, accesso al mercato e albi			
1	Autorizzazione all'attività bancaria	Servizio REAG	180 gg.	articolo 14 TUB; Circolare n. 229, Titolo I, Capitolo 1, Sezioni VI, VII e VIII
2	Proroga del termine per l'inizio dell'operatività delle banche	Servizio REAG	60 gg.	articolo 14 TUB; Circolare n. 229, Titolo I, Capitolo 1, Sezioni VI, VII e VIII
3	Autorizzazione per l'insediamento della prima succursale di banche extracomunitarie	Servizio REAG	120 gg.	articolo 14, comma 4, TUB; Circolare n. 229, Titolo VII, Capitolo 3, Sezione II
4	Autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte delle banche comunitarie già insediate	Servizio SGB	90 gg.	articolo 17 TUB; Circolare n. 229, Titolo VII, Capitolo 2, Sezione II
5	Autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie non insediate	Servizio REAG	120 gg.	articolo 17 TUB; Circolare n. 229, Titolo VII, Capitolo 2, Sezione IV
6	Autorizzazione per prestare servizi senza stabilimento da parte di banche extracomunitarie	Servizio REAG	120 gg.	articolo 16, comma 4, TUB; Circolare n. 229, Titolo VII, Capitolo 3, Sezione V

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
7	Autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte delle SGR e iscrizione all'albo delle SGR autorizzate in Italia	Servizio REAG	90 gg.	articolo 34, comma 1, e articolo 35, comma 1, TUF Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo II, Capitolo I, Sezione VI, par. 2 e 3
8	Nulla osta per le modifiche dell'operatività di SGR	Servizio SIS	90 gg.	articolo 34, comma 3, TUF Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo II, Capitolo I, Sezione VI, par. 4
9	Autorizzazione alla costituzione di SICAV	Servizio REAG	90 gg.	articolo 43, commi 1 e 2, e 43-*bis* TUF Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo III, Capitolo I, Sezione II, par. 6.2
10	Iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB di: (a) intermediari finanziari nazionali; (b) intermediari finanziari aventi sede legale all'estero; (c) confidi.	Servizio REAG	120 gg.	articoli 107 e 155, commi 4-*bis* e ss., TUB; (a): DMT 13.5.1996, come modificato dal DMT 4.4.2001 e dal DMEF 14.11.2003 n. 104702;; Provvedimento del Governatore del 16.12.2002 Circolare n. 216, Parte I, Capitolo I, par. 5 (b): DMT 28.7.1994 (c): DMEF 9.11.2007 Circolare n. 216, Parte I, Capitolo XIII, Sezione II.

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
11	Autorizzazione all'attività di emissione di moneta elettronica	Servizio REAG	120 gg.	articolo 114-*ter*, comma 1, TUB Circolare n. 253, Capitolo II, Sezione VI, par. 2
12	Iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale	Servizio SIS	120 gg.	articolo 106 TUB; DMT 6.7.1994, articolo 4; DMT 28.7.1994; DMT 2.4.1999; Provvedimento UIC 4.6.1999
13	Iscrizione dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico nell'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio SIS	120 gg.	articolo 113 TUB; articoli 1 e 2, DMT 6.7.1994
14	Iscrizione dei consorzi di garanzia collettiva fidi nell'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio SIS	120 gg.	articolo 155, comma 4, TUB; articolo 4, DMT 6.7.1994
15	Iscrizione dei cambiavalute nell'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio SIS	120 gg.	articolo 155, comma 5, TUB; DMEF 31.7.2001, n. 372; Provvedimento UIC 21.12.2001, Parte II
16	Iscrizioni nell'elenco degli agenti in attività finanziaria	Servizio SIS	120 gg.	articolo 3, D.Lgs. 25.9.1999, n. 374; articoli 3 e 4, DMEF 13.12.2001, n. 485; Provvedimento UIC 11.7.2002, Parte II

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
17	Iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi	Servizio SIS	120 gg.	articolo 16, legge 7.3.1996, n. 108; articolo 5, D.P.R. 28.7.2000, n. 287; Provvedimento UIC 29.4.2005, Parte II
18	Registrazione della comunicazione per l'esercizio in via professionale del commercio di oro e relativa cancellazione	Servizio SIS	120 gg.	articolo 1, comma 3, legge 17.1.2000, n. 7; Provvedimento UIC 14.7.2000, articoli 5 e 6
19	Modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	120 gg.	articolo 64, comma 3, TUB; Circolare n. 229, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II
20	Esclusione dal consolidamento di un'impresa facente parte del gruppo di SIM	Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articoli 11 e 12 TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I
21	Autorizzazione all'esonero dal rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza consolidata per SIM ricomprese in gruppi non bancari	Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articoli 11 e 12 TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo IV, Capitolo 4

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
22	Iscrizione, variazione, cancellazione dall'Albo: (a) delle banche; (b) dei gruppi bancari; (c) degli IMEL; (d) delle SICAV	Servizio REAG/ Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF [1]	120 gg.	(a): articolo 13, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo I, Capitolo 3, Sezione II (b): articolo 64, commi 1 e 3, TUB; Circolare n. 229, Titolo I, Capitolo 3, Sezione III (c): articolo 114-*bis*, comma 2, TUB; Circolare n. 253, Capitolo II, Sezione VI, par. 3 (d): articolo 44, comma 1, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo III, Capitolo I, Sezione II, par. 6.3
23	Iscrizione, variazione, cancellazione dall'Albo dei gruppi di SIM	Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 11 TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo IV, Capitolo 2
24	Cancellazione di SGR dall'Albo per rinuncia all'autorizzazione	Servizio SIS	90 gg.	articolo 34, comma 3, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo II, Capitolo I, Sezione VI, par. 6

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
25	Cancellazione su istanza di parte di intermediari finanziari dall'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90gg.	articolo 107 TUB; Circolare n. 216, Parte I, Capitolo I, par. 6 e Parte I, Capitolo XIII, Sezione IV
26	Cancellazione su istanza di parte di intermediari finanziari dall'elenco generale di cui all'articolo 106 TUB	Servizio SIS	120 gg.	articolo 106 TUB; Circolare UIC 4.9.1996, par. 1
27	Cancellazione su istanza di parte dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico dall'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio SIS	120 gg.	articolo 113 TUB; Circolare UIC 4.9.1996, par. 1
28	Cancellazione su istanza di parte dei consorzi di garanzia collettiva fidi dall'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio SIS	120 gg.	articolo 155, comma 4, TUB; Circolare UIC 4.9.1996, par. 1
29	Cancellazione su istanza di parte dei cambiavalute dall'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio SIS	120 gg.	articolo 155, comma 5, TUB; Provvedimento UIC 21.12.2001, Parte IV, par. 1.1
30	Cancellazione su istanza di parte dei soggetti iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale ex articolo 155, comma 6, TUB	Servizio SIS	120 gg.	articolo 155, comma 6, TUB Circolare UIC 4.9.1996, par. 1
31	Cancellazione su istanza di parte dall'elenco degli agenti in attività finanziaria	Servizio SIS	120 gg.	articolo 3, D.Lgs. 25.9.1999, n. 374; articolo 6, comma 2, DMEF 13.12.2001, n. 485; Provvedimento UIC 11.7.2002, Parte IV, par. 1.1

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
32	Cancellazione su istanza di parte dall'albo dei mediatori creditizi	Servizio SIS	120 gg.	articolo 16, legge 7.3.1996, n. 108; articolo 6, comma 2, D.P.R. 28.7.2000, n. 287 Provvedimento UIC 29.4.2005, Parte V, par. 1.1
33	Cancellazione d'ufficio dall'elenco degli agenti in attività finanziaria per protratta inattività o mancata presentazione della dichiarazione di effettivo svolgimento dell'attività	Servizio SIS	120 gg.	articolo 6, comma 2, DMEF 13.12.2001, n. 485 Provvedimento UIC 29.4.2005, Parte V, par. 1.1
	Partecipazioni			
34	Autorizzazione all'acquisto di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo e delle banche che non comportano concentrazioni	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 19, comma 1 e articolo 63, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo II, Capitolo 1, Sezione II
35	Autorizzazione all'acquisto di partecipazioni al capitale delle banche che comportano concentrazioni	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 19, comma 1 e articolo 63, comma 1, TUB; articolo 20, comma 5, legge 10.10.1990, n. 287; Circolare n. 229, Titolo II, Capitolo 1, Sezione II
36	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nel capitale di banche	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	120 gg.	articoli 19, comma 5, e 63, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo II, Capitolo 1, Sezione II

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
37	Sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione (a) della banca e della società finanziaria capogruppo, (b) dell'IMEL	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	120 gg.	(a): articolo 20, comma 2, e articolo 63, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo II, Capitolo 1, Sezione III; (b): articolo 114-*quater*, comma 1, TUB
38	Divieto di acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale di SGR, di SICAV (a) o di SIM (b) da parte di società non facenti parte del medesimo gruppo bancario o di SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 15 TUF; (a): Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo IV, Capitolo I; (b): Provvedimento del Governatore 4.8.2000, Titolo II, Capitolo 3
39	Autorizzazione all'acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale di IMEL	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 114-*quater*, comma 1, TUB Circolare n. 253, Capitolo IV, Sezione I, par. 4
40	Autorizzazione di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale di IMEL	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	30 gg.	articolo 114-*quater*, comma 1, TUB Circolare n. 253, Capitolo IV, Sezione I, par. 5
41	Autorizzazione all'assunzione da parte di banche di partecipazioni qualificate in società bancarie e finanziarie e in imprese di assicurazione	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	120 gg.	articolo 53, commi 1 e 2, TUB Circolare n. 229, Titolo IV, Capitolo 9, Sezione III
42	Autorizzazione all'assunzione da parte di banche di partecipazioni in società strumentali	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 53, commi 1 e 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo IV, Capitolo 9, Sezione III

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
43	Autorizzazione a operare come banca abilitata o gruppo bancario abilitato in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie.	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 53, commi 1 e 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo IV, Capitolo 9, Sezione IV
44	Autorizzazione a operare come banca specializzata o gruppo bancario specializzato in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie.	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 53, commi 1 e 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo IV, Capitolo 9, Sezione IV
45	Divieto di assunzione di partecipazioni di controllo in società finanziarie, imprese di assicurazione, banche, altre società vigilate o società strumentali da parte di: (a) SGR; (b) SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 6, comma 1, lett. *a*) TUF (a): Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo II, Capitolo II, Sezione II, par. 2 (b): Provvedimento del Governatore 4.8.2000, Titolo III, Capitolo 1, par. 9
46	Autorizzazione all'acquisto, da parte di IMEL, di partecipazioni di controllo	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 114-*quater*, comma 1, TUB Circolare n. 253, Capitolo VII, Sezione IV, par. 4.2

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
	Esponenti			
47	Pronuncia di decadenza in caso di difetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali (a) della banca e della società finanziaria capogruppo, (b) dell'IMEL, (c) dell'intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB, (d) della SGR, della SICAV o della SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	(a): articolo 26, comma 2, e articolo 62 TUB; Circolare n. 229, Titolo II, Capitolo 2, Sezione II; (b): articolo 114-*quater*, comma 1, TUB; Circolare n. 253, Capitolo II, Sezione V, par. 2; (c): articolo 109, comma 4, TUB; (d): articolo 13, comma 3, TUF
48	Sospensione di esponenti aziendali (a) della banca e della società finanziaria capogruppo, (b) dell'IMEL, (c) dell'intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB, (d) della SGR, della SICAV o della SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	(a): articoli 26 e 62 TUB; DMT 18 marzo 1998, n. 161; Circolare n. 229, Titolo II, Capitolo 2, Sezione II (b): articolo 114-*quater*, comma 1, TUB; Circolare n. 253, Capitolo II, Sezione V, par. 2 (c): articolo 109, comma 4, TUB (d): articolo 13, commi 3 e 4, TUF

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
	Statuti			
49	Accertamento che le modificazioni dello statuto delle banche e delle capogruppo non contrastino con il principio di sana e prudente gestione	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 56, comma 1, e articolo 61, comma 3 TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II; Provvedimento del Governatore 21.3.2007
50	Richiesta della Banca d'Italia di rimozione o di riformulazione di norme statutarie	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 56, comma 1, e articolo 61, comma 3 TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par.1.2
51	Autorizzazione della banca di garanzia collettiva dei fidi a estendere la zona di competenza territoriale	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 13 legge 24.11.2003, n. 326; articolo 35, comma 2, TUB; Provvedimento Banca d'Italia 28.2.2008, par. 5
52	Autorizzazione a banche di credito cooperativo, per periodi determinati e per ragioni di stabilità, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci	Servizio SGB/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 35, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo VII, Capitolo 1, Sezione III
53	Autorizzazione della banca di garanzia collettiva dei fidi, per periodi determinati e per ragioni di stabilità, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 13, legge 24.11.2003, n. 326; articolo 35, comma 2, TUB; Provvedimento Banca d'Italia 28.2.2008, par. 8

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
	Apertura di succursali e prestazione di servizi			
54	Divieto all'insediamento di succursali di banche italiane in Italia	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 15, comma 1, TUB; Provvedimento del Governatore del 21.3.2007, par. 2
55	Divieto all'insediamento di succursali di banche italiane in Paesi comunitari	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 15, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 2, Sezione II; Provvedimento Banca d'Italia 5.12.2007
56	Divieto di apertura di sedi distaccate per le banche di credito cooperativo e accertamento della non conformità della connessa modifica statutaria alla sana e prudente gestione	Servizio SGB/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 35, comma 2, TUB; art. 15, co.1 TUB; art. 56 TUB; Circolare n. 229, Titolo VII, Capitolo 1, Sezione II; Provvedimento del Governatore 21.3.2007, par. 2.4;
57	Autorizzazione allo stabilimento di banche italiane in Paesi extracomunitari	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	120 gg.	articolo 15, comma 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 2, Sezione II
58	Autorizzazione delle banche alla prestazione di servizi senza stabilimento in Paesi extracomunitari	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	120 gg.	articolo 16, comma 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 3, Sezione II
59	Autorizzazione all'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie già insediate in Italia	Servizio SGB	90 gg.	articolo 15, comma 4 TUB; Circolare n. 229, Titolo VII, Capitolo 3, Sezione III

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
60	Divieto di offerta in paesi dell'Unione Europea di OICR italiani: (a) armonizzati; (b) non armonizzati	Servizio SIS	40 gg.	articolo 41, commi 1 e 2, TUF; (a): Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo III, par. 1.1; (b): Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo III, par. 1.2
61	Autorizzazione all'offerta di OICR italiani in paesi extracomunitari	Servizio SIS	60 gg.	articolo 41, commi 1 e 2, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo III, par. 2
62	Divieto di stabilimento di una succursale di una SGR italiana in un altro Paese membro UE	Servizio SIS	60 gg.	articolo 41, commi 1 e 2, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo II, par. 1.1
63	Notifica all'autorità estera della modifica delle informazioni fornite da SGR che presta, mediante succursali, servizi in altri Paesi UE	Servizio SIS	30 gg.	articolo 41, commi 1 e 2, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo II, par. 1.3
64	Autorizzazione allo stabilimento di una succursale di SGR in Paesi extracomunitari	Servizio SIS	90 gg.	articolo 41, commi 1 e 2, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo II, par. 3.1
65	Autorizzazione alla libera prestazione del servizio di gestione da parte di SGR in Paesi extracomunitari	Servizio SIS	60 gg.	articolo 41, commi 1 e 2, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo II, par. 4.1

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
66	Comunicazione relativa alla modifica delle informazioni fornite dalla SGR che presta servizi in Paesi extracomunitari (a) mediante succursali o (b) in regime di libera prestazione	Servizio SIS	(a) 60 gg. (b) 30 gg.	articolo 41, commi 1 e 2, TUF; (a): Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo II, par. 3.2 (b): Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo II, par. 4.2
67	Comunicazione relativa all'operatività in Italia di società di gestione comunitarie armonizzate con stabilimento di succursali	Servizio REAG	60 gg.	articolo 41-*bis* TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo IV, par. 1.1
68	(a) Divieto di commercializzazione in Italia di OICR armonizzati; (b) Autorizzazione alla commercializzazione in Italia di OICR non armonizzati	Servizio REAG	(a) 30 giorni o 20 giorni (nel caso di nuovi comparti di OICR già commercializzato in Italia); (b) 4 mesi	articolo 42, commi 1, 2, 5 e 6, TUF; (a): Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo V, par. 1.2; Provvedimento del Governatore 21.6.2007; (b): Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo V, par. 2.3.3
69	Divieto di stabilimento di una succursale di SIM italiana in un altro Paese membro UE per la prestazione dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 26, commi 1 e 2, TUF; Provvedimento del Governatore 4.8.2000, Titolo II, Capitolo 4, Sezione II, par. 1.1

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
70	Autorizzazione allo stabilimento di succursali da parte di SIM italiane in Paesi extracomunitari	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 26, commi 1 e 2, TUF; Provvedimento del Governatore 4.8.2000, Titolo II, Capitolo 4, Sezione II, par. 3.1
71	Notifica all'autorità estera della modifica delle informazioni fornite da SIM italiane che prestano, mediante succursali, servizi in Paesi extracomunitari	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 26, commi 1 e 2, TUF; Provvedimento del Governatore 4.8.2000, Titolo II, Capitolo 4, Sezione II, par. 3.2
72	Autorizzazione alla prestazione da parte di SIM italiane di servizi senza stabilimento in Paesi extracomunitari	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 26, commi 1 e 2, TUF; Provvedimento del Governatore 4.8.2000, Titolo II, Capitolo 4, Sezione II, par. 4
73	Autorizzazione allo svolgimento in altri Stati dell'UE da parte di SIM italiane di attività non ammesse al mutuo riconoscimento: (a) mediante succursale; (b) in regime di libera prestazione di servizi	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	(a) 90 gg. (b) 60 gg.	articolo 26, commi 1 e 2, TUF; Provvedimento del Governatore 4.8.2000, Titolo II, Capitolo 4, Sezione IV, par. 5
74	Divieto di insediamento in Paesi dell'U.E. di succursali di intermediari finanziari italiani ammessi al mutuo riconoscimento	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 18, comma 1, TUB; Circolare n. 216, Parte I, Capitolo X, par. 5; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 2, Sezione IV

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
75	Notifica all'autorità estera della modifica delle informazioni contenute nell'istanza di ammissione al mutuo riconoscimento per (a) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB e (b) IMEL	Servizio SGB Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	20 gg.	(a): articolo 18, comma 1, TUB; Circolare n. 216, Parte I, Capitolo X, par. 6 (b): articolo 114-*ter*, comma 2, lett. a) TUB Circolare n. 253, Capitolo IX, Sezione II, par. 1.2
76	Autorizzazione all'emissione di moneta elettronica in Paesi extracomunitari da parte di IMEL italiani	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 114-*ter*, comma 2, lett. *b*) TUB; Circolare n. 253, Capitolo IX, Sezione II, par. 3
77	Autorizzazione alla prestazione in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di IMEL comunitari	Servizio REAG	90 gg.	Circolare n. 253, Capitolo IX, Sezione III, par. 6
78	Divieto di primo insediamento di succursale di IMEL italiani in un Paese dell'U.E.	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 114-*ter*, comma 2, lett. *a*) TUB; Circolare n. 253, Capitolo IX, Sezione II, par. 1.1
79	Autorizzazione all'apertura di ulteriori succursali da parte di IMEL extracomunitari	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articoli 15, comma 4, e 114-*ter*, comma 3, TUB Circolare n. 253, Capitolo IX, Sezione V

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
	Fusioni, scissioni e cessioni			
80	Autorizzazione per le operazioni di cessione di rapporti giuridici a banche	Servizio SGB Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 58, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 5, Sezione II; Provvedimento Banca d'Italia 5.12.2007
81	Autorizzazione alle fusioni ed alle scissioni che coinvolgono banche e società finanziarie capogruppo	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 31, comma 1, articolo 36, comma 1, e articolo 57, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 4, Sezione IV
82	Autorizzazione per le operazioni di fusione e scissione di società di gestione del risparmio	Servizio SIS	60 gg.	articolo 34, comma 4, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo II, Capitolo IV, Sezione II, par. 3
83	Autorizzazione dei progetti di fusione e di scissione di SICAV	Servizio SIS	90 gg.	articolo 49, comma 3, TUF
84	Divieto di cessione o acquisizione di rapporti giuridici da parte di SIM, SGR e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 58, comma 7, e articolo 107, comma 2, TUB; articolo 6, comma 1, lett. a) TUF; Provvedimento della Banca d'Italia 16.7.2001, in *Boll. Vig.* n. 7/2001, pag. 3
85	Autorizzazione per le operazioni di fusione e scissione di IMEL	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 114-*quater*, comma 1, TUB; Circolare n. 253, Capitolo III, Sezione IV

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
	Investimenti in immobili			
86	Assunzione di provvedimenti specifici nei confronti di singole banche	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 53, comma 3, TUB; Circolare n. 229, Titolo IV, Capitolo 10, Sezione II
87	Esonero dalla disciplina sugli investimenti in immobili delle succursali di banche extracomunitarie	Servizio SGB	90 gg.	articolo 53, comma 3, TUB; Circolare n. 229, Titolo VII, Capitolo 3, Sezione VII e Titolo IV, Capitolo 10, Sezione I
	Sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali			
88	Autorizzazione e revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi per: (a) gruppi bancari e banche non controllati da un'impresa madre europea; (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB; (c) SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS	6 mesi	(a): articolo 53, commi 1 e 2-*bis*, e articolo 67, commi 1 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 263, Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta, Sezione II; (b): articolo 107, commi 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 216, Parte Prima, Capitoli V e XIII; (c): articolo 6, commi 1, lett. a) e 1-*bis* TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo I, Capitolo 13

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
89	Autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo IRB di base, in presenza di circostanze eccezionali, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito per: (a) gruppi bancari e banche non controllati da un'impresa madre europea; (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB; (c) SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS	120 gg.	(a): articolo 53, commi 1, 2 e 2-*bis*, e articolo 67, commi 1, 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione VI; (b): articolo 107, commi 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 216, Parte Prima, Capitoli V e XIII; (c): articolo 6, commi 1, lett. a) e 1-*bis* TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo I, Capitoli 7 e 13

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
90	Autorizzazione a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e CCF, in presenza di circostanze eccezionali, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito per: (a) gruppi bancari e banche non controllati da un'impresa madre europea; (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB; (c) SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS	120 gg.	(a): articolo 53, commi 1, 2 e 2-*bis*, e articolo 67, commi 1, 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione VI; (b): articolo 107, commi 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 216, Parte Prima, Capitoli V e XIII; (c): articolo 6, comma 1, lett. a) TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo I, Capitoli 7 e 13

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
91	Autorizzazione dell'utilizzo di un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore delle esposizioni soggette a un accordo-quadro di compensazione per: (a) gruppi bancari e banche non controllati da un'impresa madre europea; (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB; (c) SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS	6 mesi	(a): articolo 53, commi 1, 2 e 2-*bis*, e articolo 67, commi 1, 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Allegato C; (b): articolo 107, commi 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 216, Parte Prima, Capitoli V e XIII; (c): articolo 6, commi 1, lett. a) e 1-*bis* TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo I, Capitoli 7 e 13

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
92	Autorizzazione dell'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a programmi ABCP per: (a) gruppi bancari e banche non controllati da un'impresa madre europea; (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB; (c) SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS	120 gg.	(a): articolo 53, commi 1, 2 e 2-*bis*, e articolo 67, commi 1, 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Allegato A; (b): articolo 107, commi 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 216, Parte Prima, Capitoli V e XIII; (c): articolo 6, commi 1, lett. a) e 1-*bis* TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo I, Capitoli 7 e 13

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
93	Autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte per: (a) gruppi bancari e banche non controllati da un'impresa madre europea; (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB; (c) SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS	120 gg.	(a): articolo 53, commi 1, 2 e 2-*bis*, e articolo 67, commi 1, 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 3, Sezione II; (b): articolo 107, commi 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 216, Parte Prima, Capitoli V e XIII; (c): articolo 6, commi 1, lett. a) e 1-*bis* TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo I, Capitolo 8
94	Autorizzazione all'utilizzo dei metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di fondi emessi nei paesi non UE e non G10 per: (a) gruppi bancari e banche non controllati da un'impresa madre europea; (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB; (c) SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS	120 gg.	(a): articolo 53, commi 1, 2 e 2-*bis*, e articolo 67, commi 1, 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II; (b): articolo 107, commi 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 216, Parte Prima, Capitoli V e XIII; (c): articolo 6, comma 1, lett. a) TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo I, Capitolo 2, Sezione IV, par. 3

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
95	Esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione da test retrospettivi, nei sistemi interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato, per: (a) gruppi bancari e banche non controllati da un'impresa madre europea; (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB; (c) SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS	60 gg.	(a): articolo 53, commi 1, 2 e 2-*bis*, e articolo 67, commi 1, 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte Terza, Sezione IV; (b): articolo 107, commi 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 216, Parte Prima, Capitolo V; (c): articolo 6, commi 1, lett. a) e 1-*bis* TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo I, Capitolo 13

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
96	Autorizzazione al passaggio dal metodo Standardizzato a quello Base, e dai metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo per: (a) gruppi bancari e banche non controllati da un'impresa madre europea; (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB; (c) SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS	120 gg.	(a): articolo 53, commi 1, 2 e 2-*bis*, e articolo 67, commi 1, 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 5, Parte Prima, Sezione II e Parte Terza, Sezione V; (b): articolo 107, commi 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 216, Parte Prima, Capitolo V; (c): articolo 6, commi 1, lett. a) e 1-*bis* TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo I, Capitoli 10 e 13

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
97	Autorizzazione all'uso combinato di metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo per: (a) gruppi bancari e banche non controllati da un'impresa madre europea; (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB; (c) SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS	180 gg.	(a): articolo 53, commi 1, 2 e 2-*bis*, e articolo 67, commi 1, 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 5, Parte Quarta, Sezione I; (b): articolo 107, commi 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 216, Parte Prima, Capitoli V e XIII; (c): articolo 6, commi 1, lett. a) e 1-*bis* TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo I, Capitoli 10 e 13
	Patrimonio di vigilanza			
98	Autorizzazione delle banche e dei gruppi bancari per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni ovvero degli strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 53, commi 1 e 2, e articolo 67, commi 1 e 2, TUB; Circolare n. 263, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II
99	Fissazione per banche e gruppi bancari di limiti individuali e globali alla concentrazione dei rischi più restrittivi di quelli generali	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 53, commi 1 e 3, e articolo 67, comma 1, TUB; Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 1, Sezione II

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
100	Assenso alla computabilità delle passività subordinate nel "patrimonio supplementare di terzo livello" delle SIM nel limite del 250% del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale previsto dal coefficiente sul rischio di credito, anziché nel limite del 150%	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 6, comma 1, lett. a) TUF Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo I, Capitolo 12, par. 4.4
101	Autorizzazione di (a) banche e capogruppo di gruppi bancari, (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB, (c) IMEL, (d) SIM e (e) SGR al: - rimborso degli strumenti innovativi di capitale; - rimborso degli strumenti ibridi di patrimonializzazione; - rimborso anticipato delle passività subordinate; - riacquisto degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	(a): articolo 53, commi 1 e 2, e articolo 67, commi 1 e 2, TUB; Circolare n. 263, Titolo I, Capitolo 2, Sezioni II e III; (b): articolo 107 TUB; Circolare n. 216, Parte I, Capitolo V, Sezione II, Allegato A e Parte I, Capitolo XIII; (c): articolo 114-*quater*, comma 1, TUB; Circolare n. 253, Capitolo VI, Allegato A; (d): articolo 6, comma 1, lett. a) TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Allegato H; (e): articolo 6, comma 1, lett. a) TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Allegato II.5.1

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
	Riconoscimento di sistemi istituzionali ed ECAI			
102	Riconoscimento e revoca del riconoscimento di un sistema istituzionale ai fini della ponderazione "zero" alle esposizioni tra le banche aderenti	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Unità CACF	180 gg.	articolo 53, commi 1, 2 e 2-*bis*, e articolo 67, commi 1, 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III
103	Riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito	Servizio SIS	180 gg.	articolo 53, commi 1 e 2-*bis*, e articolo 67, commi 1 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione VIII

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
	Interventi della Banca d'Italia			
104	Imposizione di misure necessarie per il miglioramento del modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali nel caso di scostamenti eccessivamente numerosi per: (a) gruppi bancari e banche non controllati da un'impresa madre europea; (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB; (c) SIM	Servizio SGB/ Servizio SIS	120 gg.	(a): articolo 53, commi 1, 2-*bis* e 3, e articolo 67, commi 1 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte Terza, Sezione IV; (b): articolo 107, commi 2 e 2-*bis*, TUB; Circolare n. 216, Parte Prima, Capitoli V e XIII; (c): articolo 6, commi 1, lett. a) e 1-*bis*, TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo I, Capitolo 13

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
105	Adozione di provvedimenti specifici nei confronti (a) della banca o della capogruppo concernenti il gruppo o sue singole componenti, (b) degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB, (c) degli IMEL, (d) di SIM, SGR e SICAV	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	(a): articolo 53, comma 3, e articolo 67, commi 1 e 2-*ter*, TUB; Circolare n. 263, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III; (b): articolo 107, comma 2, TUB; Circolare n. 216, Parte Prima, Capitoli V e XIII; (c): articolo 114-*quater*, comma 1, TUB; (d): articolo 7, comma 2, TUF
106	Convocazione presso la Banca d'Italia degli esponenti aziendali (a) delle banche e della capogruppo, (b) degli IMEL, (c) di SIM, SGR e SICAV	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	(a): articolo 53, comma 3, lett. a), e articolo 67, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo IV, Capitolo 12, Sezione II; (b): articolo 114-*quater*, comma 1, TUB; (c): articolo 7, comma 1, TUF
107	Ordine di convocazione di un'apposita riunione degli organi collegiali (a) della banca e della capogruppo, (b) degli IMEL, (c) di SIM, SGR e SICAV	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	(a): articolo 53, comma 3, lett. b), e articolo 67, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo IV, Capitolo 12, Sezione II; (b): articolo 114-*quater*, comma 1, TUB; (c): articolo 7, comma 1, TUF

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
108	Convocazione diretta degli organi collegiali (a) della banca e della capogruppo, (b) degli IMEL, (c) di SIM, SGR e SICAV	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	(a): articolo 53, comma 3, lett. c) e articolo 67, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo IV, Capitolo 12, Sezione II (b): articolo 114-*quater*, comma 1, TUB; (c): articolo 7, comma 1, TUF
	Operatività			
109	Divieto di esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 6, comma 2-*bis* del TUF; Regolamento congiunto Banca d'Italia-CONSOB 29.10.2007, articolo 22, comma 2
110	Autorizzazione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento da parte di (a) banche, (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	(a): articolo 19, comma 4, TUF; Circolare n. 229, Titolo V, Capitolo 2, Sezione II; (b): articolo 18, comma 3 e articolo 19, comma 4, TUF; Provvedimento del Governatore 30.9.1997, par. 3.2; Circolare n. 216, Parte I, Capitolo III, par. 3.1.2
111	Nulla osta sul progetto di fusione tra fondi comuni d'investimento i cui regolamenti non sono approvati in via generale sulla base della procedura semplificata	Servizio SIS	60 gg.	articolo 36, comma 7, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo V, Capitolo V, Sezione II, par. 5

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
112	Approvazione del regolamento – diverso da quello approvato in via generale sulla base della procedura semplificata – del fondo comune di investimento e delle sue modificazioni	1) Filiale (per i fondi aperti non speculativi); 2) Servizio SIS (per tutte le altre tipologie di fondi)	1) 60 giorni 2) in via ordinaria: 3 mesi; per i regolamenti di alcune tipologie di fondi che differiscono solo limitatamente da quelli di altri fondi della stessa SGR già approvati: 60 gg.; per i regolamenti redatti secondo "schemi riconosciuti": 60 gg. (30 gg. ove siano rispettate le condizioni previste dal Provvedimento del Governatore 14.4.2005)	articolo 39, comma 3 e 3-*bis*, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo V, Capitolo II, Sezioni II e III
113	Approvazione delle modifiche allo statuto delle SICAV	Servizio SIS	90 gg.	articolo 47 TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo III, Capitolo III, par. 3
	Assegni			
114	Autorizzazione all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 49, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo V, Capitolo 4, Sezione II
115	Revoca o sospensione dell'autorizzazione all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 49, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo V, Capitolo 4, Sezione II

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
	Fondi pensione			
116	Divieto all'assunzione dell'incarico di banca depositaria delle risorse di fondi pensione	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	D.Lgs. 5.12.2005, n. 252; Circolare n. 229, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I
117	Divieto alla libera disponibilità degli attivi, depositati presso banche italiane, di fondi pensione aventi sede in uno Stato membro	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	120 gg.	articolo 7, comma 3-*ter*, D.Lgs. 5.12.2005, n. 252
	Vigilanza informativa			
118	Proroga dei termini per l'invio delle segnalazioni di vigilanza	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	60 gg.	articolo 51 e articolo 66 TUB; Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8 febbraio 1989
	Provvedimenti straordinari			
119	Provvedimenti straordinari nei confronti di (a) banche e (b) IMEL comunitari	Servizio SGB	90 gg.	(a): articolo 79 TUB; Circolare n. 229, Titolo VII, Capitolo 2, Sezione V (b): articolo 114-*quater*, comma 1, TUB
120	Divieto di nuove operazioni o ordine di chiusura di succursali per le banche autorizzate in Italia; revoca del divieto di nuove operazioni o dell'ordine di chiusura di succursali	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 78 TUB; Circolare n. 229, Titolo VIII, Capitolo 2, Sezione II

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
121	Divieto di intraprendere nuove operazioni, ordine di disporre la riduzione delle attività, divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazioni di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del TUB nei confronti di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 107, comma 4-*bis*, TUB
122	Provvedimenti ingiuntivi in caso di violazione di disposizioni previste dal TUB e dal TUF da parte di società finanziarie estere ammesse al mutuo riconoscimento e di intermediari mobiliari italiani ed esteri	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 18, comma 5, e articolo 79 TUB; articoli 51, 52 e 54 TUF; Circolare n. 229, Titolo VII, Capitolo 2, Sezioni V e VI
123	Ordine di cessazione o divieto di inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della sez. IV-*bis* D.Lgs. 6.9.2005, n. 206 ("commercializzazione a distanza di servizi finanziari")	Servizio SGB/ Servizio SIS/ Filiale/Unità CACF	120 gg.	articolo 67-*novies decies* D.Lgs. 6.9.2005, n. 206
	Procedimenti sanzionatori			
124	Procedimento sanzionatorio per violazioni TUB disciplinato dall'articolo 145	Servizio REAG	240 gg. [2]	articolo 145 TUB; Circolare n. 229, Titolo VIII, Capitolo 1; legge 24.11.1981, n. 689; Provvedimento Banca d'Italia del 27.4.2006

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
125	Procedimento sanzionatorio per violazioni D.Lgs. 27.1.1992, n. 87 (forme tecniche dei bilanci) disciplinato dall'articolo 145 TUB	Servizio REAG	240 gg. [2]	articolo 45, D.Lgs. 27.1.1992, n. 87; articolo 145 TUB; Circolare n. 229, Titolo VIII, Capitolo 1; legge 24.11.1981, n. 689; Provvedimento Banca d'Italia del 27.4.2006
126	Procedimento sanzionatorio per violazioni previsioni dell'articolo 8 della legge 23.11.2001, n. 409 (ritiro di banconote sospette di falsità) disciplinato dall'articolo 145 TUB	Servizio REAG	240 gg. [3]	articolo 8, legge 23.11.2001, n. 409; Provvedimento Banca d'Italia del 21.1.2002; Provvedimento Banca d'Italia del 15.3.2006; Provvedimento Banca d'Italia del 27.4.2006; articolo 145 TUB; Circolare n. 229, Titolo VIII, Capitolo 1; legge 24.11.1981, n. 689

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
127	Procedimento sanzionatorio per violazioni del Regolamento CE n. 2560/2001 (pagamenti transfrontalieri) disciplinato dall'articolo 145 TUB	Servizio REAG	240 gg. [3]	D.Lgs. 24.6.2004, n. 180; articolo 145 TUB; Circolare n. 229, Titolo VIII Capitolo 1; Provvedimento Banca d'Italia del 27.04.2006; legge 24.11.1981, n. 689
128	Procedimento sanzionatorio per violazioni Sez. IV-*bis* D.Lgs. 6.9.2005, n. 206 (commercializzazione a distanza di servizi finanziari)	Servizio REAG	240 gg. [3]	articolo 67-*septies decies* D.Lgs. 6.9.2005, n. 206; articolo 145 TUB; articolo 195 TUF; Circolare n. 229, Titolo VIII Capitolo 1; Provvedimento Banca d'Italia del 27.4.2006; legge 24.11.1981, n. 689
129	Procedimento sanzionatorio per violazioni previsioni TUF disciplinato dall'articolo 195 TUF	Servizio REAG	240 gg. [2]	articolo 195 TUF; Circolare n. 229, Titolo VIII, Capitolo 1; Provvedimento Banca d'Italia del 3.9.2003, Provvedimento Banca d'Italia del 27.04.2006; legge 24.11.1981, n. 689

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
130	Procedimento sanzionatorio per violazioni D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio)	Servizio REAG	240 gg. [3]	articolo 56, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231; articolo 145 TUB; Circolare n. 229, Titolo VIII, Capitolo 1; legge 24.11.1981, n. 689; Provvedimento Banca d'Italia del 27.4.2006
	Disciplina delle crisi			
131	Nomina organi straordinari [4]	Servizio REAG	15 gg. dalla data del decreto di amministrazione straordinaria	articolo 71, comma 1, e articolo 103, comma 1, TUB
132	Nomina del Commissario provvisorio [4]	Servizio REAG	5 gg. dalla data del decreto di amministrazione straordinaria	articolo 71, comma 5, TUB
133	Revoca, integrazione e sostituzione degli organi dell'amministrazione straordinaria [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 71, comma 3, e articolo 103, comma 2, TUB
134	Proroga breve per la chiusura della procedura dell'amministrazione straordinaria [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 70, comma 6, TUB
135	Autorizzazione alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria [4]	Servizio REAG	60 gg.	articolo 70, comma 5, e articolo 98, comma 3, TUB
136	Determinazione delle indennità spettanti agli organi dell'amministrazione straordinaria e autorizzazione alla corresponsione degli acconti [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 71, comma 4, e articolo 103, comma 3, TUB

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
137	Autorizzazione del rimborso delle spese agli organi dell'amministrazione straordinaria [4]	Filiale	90 gg.	articolo 71, comma 4, TUB
138	Emanazione di istruzioni agli organi dell'amministrazione straordinaria per stabilire cautele e limitazioni della procedura [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 72, comma 4, TUB
139	Autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità contro i disciolti organi aziendali; alla rinuncia e alla transazione della stessa [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 72, comma 5, TUB
140	Autorizzazione della sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile [4]	Servizio REAG	60 gg.	articolo 72, comma 5-*bis*, TUB
141	Autorizzazione della convocazione delle assemblee (ivi compresa l'autorizzazione alla ricostituzione degli organi aziendali ex articolo 75, comma 3, TUB) [4]	Servizio REAG	60 gg.	articolo 72, comma 6, TUB
142	Autorizzazione delle azioni civili contro: gli organi dell'amministrazione straordinaria e il commissario provvisorio ex articolo 71, comma 5 TUB [4]; il funzionario di cui all'articolo 76, comma 1, TUB [6]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 72, comma 9, TUB
143	Autorizzazione alla sospensione dei pagamenti [4] - [5]	Servizio REAG	15 gg.	articolo 74, comma 1, articolo 98, comma 7, e articolo 100, comma 5, TUB
144	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria [4]	Servizio REAG	60 gg.	articolo 75, comma 2 e articolo 98, comma 8, TUB
145	Decisione della Banca d'Italia sulla denuncia da parte dell'organo con funzioni di controllo e dei soci alla Banca d'Italia [6]	Servizio REAG	120 gg.	articolo 70, comma 7, TUB

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
146	Provvedimento urgente di gestione provvisoria e nomina del gestore [6]	Servizio REAG	60 gg.	articolo 76, comma 1, TUB
147	Autorizzazione rilasciata ai Commissari per la revoca e/o la sostituzione degli amministratori delle società del gruppo [6]	Servizio REAG	60 gg.	articolo 98, comma 4, TUB
148	Nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa [4]	Servizio REAG	3 gg. dalla data del decreto di liquidazione coatta amministrativa	articolo 81, comma 1, e articolo 103, comma 1, TUB
149	Revoca, sostituzione e integrazione degli organi della liquidazione coatta amministrativa [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 81, comma 3, e articolo 103, comma 2, TUB
150	Determinazione delle indennità spettanti agli organi della liquidazione coatta amministrativa e autorizzazione agli acconti [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 81, comma 4, e articolo 103, comma 3, TUB
151	Autorizzazione del rimborso delle spese degli organi della liquidazione coatta amministrativa [4]	Filiale	90 gg.	articolo 81, comma 4, TUB
152	Emanazione di istruzioni agli organi della liquidazione coatta amministrativa per stabilire cautele e limitazioni della procedura [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 84, comma 3, TUB
153	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti [4]	Servizio REAG	60 gg.	articolo 84, comma 3, TUB
154	Autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli ex esponenti, alla rinuncia e alla transazione della stessa [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 84, comma 5, TUB
155	Autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro gli organi della liquidazione coatta amministrativa [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 84, comma 6, TUB
156	Autorizzazione della nomina di coadiutori e delegati [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 84, comma 7, TUB

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
157	Autorizzazione della cessione di attività e passività, d'azienda, di rami d'azienda e di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 90, comma 2, TUB
158	Autorizzazione della continuazione dell'esercizio dell'impresa [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 90 , comma 3, TUB
159	Autorizzazione a contrarre mutui, operazioni finanziarie passive e a costituire in garanzia attività aziendali [4]	Servizio REAG	60 gg.	articolo 90, comma 4, TUB
160	Autorizzazione dei riparti e delle restituzioni parziali a favore degli aventi diritto [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 91, comma 4, TUB
161	Autorizzazione dell'acquisizione di garanzie in sostituzione degli accantonamenti [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 91, comma 7, TUB
162	Autorizzazione del deposito della documentazione finale della liquidazione [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 92, comma 1, TUB
163	Autorizzazione della proposta di concordato di liquidazione [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 93, comma 1, TUB
164	Emanazione delle direttive per l'esecuzione del concordato di liquidazione [4]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 94, comma 1, TUB
165	Direttive agli organi delle procedure di crisi dei gruppi, nel caso di conflitti di interesse sia per l'amministrazione straordinaria, sia per la liquidazione coatta amministrativa ovvero nomina di un commissario per compiere determinati atti [6]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 103, comma 2, TUB
166	Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di banche e IMEL in liquidazione volontaria, ai sensi dell'articolo 2487 c.c.	Servizio REAG	60 gg.	articolo 96-*quinquies*, comma 3, e articolo 114-*quater*, comma 1, TUB

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
167	Sostituzione degli organi della liquidazione volontaria per: (a) banche e IMEL; (b) SIM, SGR e SICAV	Servizio REAG	90 gg.	(a): articolo 97, comma 1, e articolo 114-*quater*, comma 1, TUB; (b): articolo 57, comma 3, TUF
168	Accertamento della sussistenza dei presupposti per il regolare svolgimento della procedura di liquidazione ordinaria di banche e IMEL	Servizio REAG	90 gg.	articolo 96-*quinquies*, comma 1, e articolo 114-*quater*, comma 1, TUB
169	Proroga del termine di rimborso dei crediti fino a 20.000 euro oltre i tre mesi dal decreto di liquidazione coatta amministrativa [7]	Servizio REAG	15 gg. dall'istanza	articolo 96-*bis*, comma 7, TUB
170	Approvazione degli statuti dei sistemi di garanzia dei depositanti ai fini del riconoscimento [7]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 96-*ter*, comma 1, lett. a), TUB
171	Autorizzazione degli interventi dei sistemi di garanzia [7]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 96-*ter*, comma 1, lett. d), TUB
172	Autorizzazione all'avvio delle procedure di esclusione delle banche dai sistemi di garanzia e autorizzazione all'esclusione [7]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 96-*ter*, comma 1, lett. d), e articolo 96-*quater*, comma 2, TUB
173	Attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri, cui aderiscono succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, rispetto a quella dei sistemi di garanzia italiani [7]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 96-*ter*, comma 1, lett. e), TUB

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
174	Approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento dei fondi di garanzia [7]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 96-*ter* TUB; articolo 11 dello Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD); articolo 14 dello Statuto del Fondo delle banche di credito cooperativo (F-BCC)
175	Approvazione della richiesta di dati del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) alle consorziate [7]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 96-*ter* TUB; articolo 26 dello Statuto del FITD
176	Autorizzazione per la deliberazione in via d'urgenza di interventi del Fondo di Garanzia dei depositanti delle banche di credito cooperativo (F-BCC) [7]	Servizio REAG	30 gg.	articolo 96-*ter*, lett. d), TUB; articolo 20, comma 3, e articolo 34, comma 2, dello Statuto del F-BCC
177	Approvazione della modifica delle soglie degli indicatori gestionali del F-BCC [7]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 96-*ter*, lett. c) e b), TUB; articolo 17, comma 2, lett. h) dello Statuto del F-BCC
178	Attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di indennizzo esteri, cui aderiscono succursali di imprese di investimento e banche extracomunitarie operanti in Italia, rispetto a quella dei sistemi di indennizzo riconosciuti in Italia [7]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 60, comma 2, TUF
179	Cancellazione d'ufficio ex art. 111 TUB di intermediari finanziari dall'elenco speciale	Servizio REAG	90 gg.	articolo 111, commi 1, 2 e 3, TUB

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA	UNITÀ COMPETENTE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
	Soggetti, accesso al mercato e albi			
180	Parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano	Servizio REAG	180 gg.	articolo 159, comma 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo I, Capitolo 1, Sezione IX; legge Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 17.4.2003, n. 3
181	Parere alla CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte delle SIM	Servizio REAG	21 gg.	articolo 19, comma 3, TUF; articolo 11, delibera CONSOB 29.10.2007, n. 16190; Protocollo d'intesa Banca d'Italia-CONSOB del 31.10.2007
182	Parere alla CONSOB ai fini dell'estensione delle autorizzazioni all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte delle SIM	Servizio SGB/Servizio SIS/Filiale/Unità CACF	21 gg.	articolo 19, comma 3, TUF; articolo 12, delibera CONSOB 29.10.2007, n. 16190; Protocollo d'intesa Banca d'Italia-CONSOB del 31.10.2007
183	Parere alla CONSOB ai fini della rinuncia: alle autorizzazioni all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte di SIM e da parte di imprese di investimento extra-UE; alle autorizzazioni all'esercizio di servizi e attività non ammessi al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento UE	Servizio SGB/Servizio SIS/Filiale/Unità CACF	21 gg.	articoli 19, 27 e 28 TUF; articoli 13, 21 e 24, comma 8, delibera CONSOB n. 16190 del 29.10.2007; Protocollo d'intesa Banca d'Italia-CONSOB del 31.10.2007

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA	UNITÀ COMPETENTE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
184	Parere alla CONSOB ai fini della decadenza: dall'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte di SIM e da parte di imprese di investimento extra-UE; dall'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività non ammessi al mutuo riconoscimento per imprese di investimento UE	Servizio SGB/Servizio SIS/Filiale/Unità CACF	21 gg.	articoli 19, 27 e 28 TUF; articoli 15, 21 e 24, comma 8, delibera CONSOB n. 16190 del 29.10.2007 Protocollo d'intesa Banca d'Italia-CONSOB del 31.10.2007
	Statuti			
185	Parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni dello statuto di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano	Servizio SGB/Servizio SIS/Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 159, comma 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II; legge Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 17.4.2003, n. 3
	Apertura di succursali e prestazione di servizi			
186	Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte di imprese di investimento extracomunitarie ed estensione delle autorizzazioni	Servizio REAG	21 gg.	articolo 28, commi 1 e 2, TUF; articoli 19 e 21, delibera CONSOB n. 16190 del 29.10.2007 Protocollo d'intesa Banca d'Italia-CONSOB del 31.10.2007
187	Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione all'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento comunitarie ed estensione delle autorizzazioni	Servizio REAG	21 gg.	articolo 27, comma 4, TUF; articolo 24, delibera CONSOB n. 16190 del 29.10.2007 Protocollo d'intesa Banca d'Italia-CONSOB del 31.10.2007

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA	UNITÀ COMPETENTE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
	Fusioni, scissioni e cessioni			
188	Parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione alle fusioni e scissioni di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano	Servizio SGB/Servizio SIS/Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 159, comma 2,TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 4, Sezione IV; legge Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 17.4.2003, n. 3
	Fondi pensione			
189	Parere alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) per l'autorizzazione alla costituzione dei fondi pensione aperti	Servizio SGB/Servizio SIS/Filiale/Unità CACF	90 gg.	articolo 12, comma 3, D.Lgs. 5.12.2005, n. 252; Circolare n. 229, Titolo V, Capitolo 6, Sezione II; articoli 10 e 13, Regolamento COVIP del 22.5.2001
	Provvedimenti straordinari			
190	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di sospensione cautelare dei mediatori creditizi in pendenza di procedimenti giudiziali che possono preludere alla perdita dei requisiti di onorabilità	Servizio SIS	120 gg.	articolo 6, comma 5, D.P.R. 28.7.2000, n. 287; Provvedimento UIC 29.4.2005, parte V, par. 2
191	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di sospensione cautelare degli agenti in attività finanziaria in pendenza di procedimenti giudiziali che possono preludere alla perdita dei requisiti di onorabilità	Servizio SIS	120 gg.	articolo 3, comma 8, D.Lgs. 25.9.1999, n. 374; articolo 6, comma 4, DMEF 13.12.2001, n. 485; Provvedimento UIC 11.7.2002, parte IV, par. 1.3

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA	UNITÀ COMPETENTE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
192	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di sospensione cautelare dei mediatori creditizi per fatti di particolare gravità e in caso di rischio di irregolarità nella prosecuzione dell'attività, da adottare nel corso del procedimento di cancellazione per gravi violazioni di legge	Servizio SIS	60 gg.	articolo 6, comma 4, D.P.R. 28.7.2000, n. 287; Provvedimento UIC 29.4.2005, parte V, par. 1.2
193	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di sospensione cautelare degli agenti in attività finanziaria per fatti di particolare gravità e in caso di rischio di irregolarità nella prosecuzione dell'attività, da adottare nel corso del procedimento di cancellazione per gravi violazioni di legge	Servizio SIS	60 gg.	articolo 3, comma 8, D.Lgs. 25.9.1999, n. 374; articolo 6, comma 3, DMEF 13.12.2001, n. 485; Provvedimento UIC 11.7.2002, parte IV, par. 1.3
	Disciplina delle crisi			
194	Proposta di amministrazione straordinaria (avvio del procedimento per l'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze) [8]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 70, comma 1, articolo 98, comma 1, e articolo 100, comma 1, TUB; norme statutarie e di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
195	Proposta di proroga dell'amministrazione straordinaria, indirizzata al Ministro dell'Economia e delle finanze. [8]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 70, comma 5, e articolo 98, comma 3, TUB; norme statutarie e di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA	UNITÀ COMPETENTE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
196	Proposta di nomina degli organi straordinari indirizzata all'organo competente delle Province Autonome di Trento e Bolzano [9]	Servizio REAG	90 gg.	norme statutarie e di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
197	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di amministrazione straordinaria della succursale extracomunitaria operante su territorio italiano [10]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 77 TUB
198	Proposta di amministrazione straordinaria della impresa di investimento extracomunitaria operante sul territorio italiano [11]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 56, comma 2, TUF
199	Proposta di liquidazione coatta amministrativa (avvio del procedimento per l'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze) [8]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 80, comma 1, articolo 99, comma 1, e articolo 101, comma 1, TUB; norme statutarie e di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
200	Proposta di nomina degli organi liquidatori indirizzata all'organo competente delle Province autonome di Trento e Bolzano [9]	Servizio REAG	90 gg.	norme statutarie e di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
201	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di liquidazione coatta amministrativa della succursale extracomunitaria operante su territorio italiano [10]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 95 TUB
202	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di liquidazione coatta amministrativa della succursale di impresa di investimento operante sul territorio italiano (comunitaria ed extracomunitaria) [11]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 58 TUF

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA	UNITÀ COMPETENTE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
203	Parere al Ministro dell'Economia e delle finanze per il riconoscimento dei sistemi di indennizzo a tutela degli investitori e per il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo [12]	Servizio REAG	60 gg.	articolo 59, commi 1 e 2, TUF
204	Parere al Ministero dell'Economia e delle finanze in ordine alle modifiche statutarie del Fondo nazionale di garanzia (F.N.G.) [12]	Servizio REAG	60 gg.	articolo 11, DMT 14.11.1997, n. 485
205	Parere da rilasciare al Ministero dell'Economia e delle finanze in ordine all'approvazione dell'aggiornamento dei piani della gestione speciale del F.N.G. [12]	Servizio REAG	45 gg.	articolo 4 DMT 18.6.1998, n. 238
206	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di sospensione dell'attività anche di singole sedi secondarie in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità [13]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 128, comma 5, TUB
207	Richiesta all'Autorità di Vigilanza competente ad avviare una procedura di risanamento [10]	Servizio REAG	90 gg.	articolo 95-*quater*, comma 2, TUB
208	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di sospensione dell'attività dei mediatori creditizi per ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità	Servizio REAG	90 gg.	articolo 128 TUB Provvedimento UIC 29.4.2005, parte V, par. 2
209	Parere da rendere al Presidente della CONSOB per l'adozione del provvedimento urgente di sospensione degli organi di SGR e SICAV	Servizio REAG	20 gg.	articolo 53, comma 6, TUF
210	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di cancellazione di intermediari finanziari dall'elenco generale	Servizio REAG	120 gg.	articolo 111 TUB

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA	UNITÀ COMPETENTE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
211	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di cancellazione di cambiavalute dall'apposita sezione dell'elenco generale	Servizio REAG	120 gg.	articolo 111 TUB; Provvedimento UIC 21.12.2001, parte IV, par. 1.2
212	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di cancellazione dall'albo dei mediatori creditizi	Servizio SIS	120 gg.	articolo 16, legge 7.3.96, n. 108; articolo 6, comma 1, D.P.R. 28.7.2000, n. 287; Provvedimento UIC 29.4.2005, parte V, par. 1.2
213	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria	Servizio SIS	120 gg.	articolo 3, comma 8, D.Lgs. 25.9.1999, n. 374; articolo 6, comma 1, DMEF 13.12.2001, n. 485; Provvedimento UIC 11.7.2002
	Varie			
214	Richiesta del decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali	Filiale competente per la provincia nella quale è insediato lo sportello	120 gg.	D.Lgs. 1 del 15.1.1948; Circolare n. 229, Titolo X, Capitolo 2

[1] Ciascuna unità organizzativa è responsabile per gli aggiornamenti all'Albo in relazione all'attività amministrativa rispettivamente svolta.

[2] Decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.

[3] Decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto nei cui confronti è stata fatta la contestazione.

[4] Procedimenti applicabili a: intermediari bancari; intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 6, TUB nonché società rientranti in gruppi bancari ai sensi degli articoli 98 e seguenti TUB; SIM, SGR e SICAV (cfr. articoli 56 e 57 TUF); IMEL (cfr. art. 114-*quater*, comma 1, TUB).

[5] Procedimento che può essere avviato da parte del gestore provvisorio ex art. 76, comma 1, TUB per quanto riguarda gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 6, TUB, le società rientranti in gruppi bancari ai sensi degli articoli 98 e seguenti TUB e gli IMEL (cfr. art. 114-*quater*, comma 1, TUB).

[6] Procedimenti applicabili a: intermediari bancari; intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 6, TUB nonché società rientranti in gruppi bancari ai sensi degli articoli 98 e seguenti TUB; IMEL (cfr. art. 114-*quater*, comma 1, TUB).

[7] Procedimenti applicabili ai sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori.

[8] Procedimenti applicabili a: intermediari bancari; intermediari finanziari di cui all'articolo 107, comma 6, TUB nonché società rientranti in gruppi bancari ai sensi degli articoli 98 e seguenti TUB; SIM, SGR e SICAV (cfr. articoli 56 e 57 TUF); IMEL (cfr. articolo 114-*quater*, comma 1, TUB). Per le banche per le quali il provvedimento (avvio o proroga dell'amministrazione straordinaria, avvio della liquidazione coatta amministrativa) è assunto dalle Regioni a Statuto speciale o dalle Province autonome, la relativa proposta è indirizzata agli Organi della Regione o della Provincia stessa, indicati come competenti dalle norme statutarie e di attuazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

[9] Procedimenti applicabili solo agli intermediari bancari.

[10] Procedimenti applicabili solo a: intermediari bancari e IMEL (cfr. articolo 114-*quater*, comma 1, TUB).

[11] Procedimenti applicabili a SIM, SGR e SICAV.

[12] Procedimenti applicabili ai sistemi di indennizzo degli investitori.

[13] Procedimenti applicabili solo a: intermediari bancari; intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 TUB; IMEL; cambiavalute e mediatori creditizi.

08A04840

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803149/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.